N. R.G. 20648/2026

Tribunale Ordinario di Torino
Settima Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Visto il ricorso, iscritto a **N. R.G. 20648/2026, promosso da:**

[redacted] nato il [redacted] a [redacted] (PAKISTAN), CODICE CUI [redacted] rappresentato e assistito per delega in calce al presente atto dall'avv. Marco Capriata

Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Dughetti
Letto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che ha respinto la richiesta del richiedente come *" manifestamente infondata ";*
Visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;
Ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
Preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);
Osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;
Rilevato che **la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento** UE 2024/1348 (art. 42 lettera j) e del d.l.100/2026, sul presupposto che il ricorrente ha formalizzato la domanda (come da modello C3) in data successiva al 12.6.2026;
Ritenuto che il richiamo e l'applicazione delle previsioni di cui al Regolamento UE 2024/1348 sia corretta, avuto riguardo alla data di formalizzazione della domanda di asilo;
Rilevato che il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008;
Ritenuto che sussistano gravi e circostanziate ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza, alla luce delle allegazioni e documenti difensivi; invero, dal verbale di audizione emerge una specifica situazione di fatto, connessa alle conseguenze dell'alluvione descritta e documentata, associata ad una situazione di estrema povertà, condizioni che rilevano sotto il profilo della vulnerabilità del richiedente; al di là della percentualizzazione delle domande accolte relative a soggetti proveniente da determinati paesi, spetta comunque al Tribunale orientare le valutazioni preliminari sulla scorta dei principi costituzionali ed internazionali richiamati dall'art. 5 comma 6 TUI;

Ritenuto, pertanto, in applicazione dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348, che il ricorrente deve essere autorizzato a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito;
Ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;

PQM

Autorizza il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito.

Ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio.

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;

- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;

- **Dispone** la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

Dispone l'archiviazione del procedimento sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutivo

Fissa udienza al 21.4.2027 h. 14.00 Aula 12503 primo piano ingresso 15, avanti alla dott.ssa Dughetti

Torino, lì 13/11/2026

Il Giudice
Dughetti